

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5566 del 18/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Societa' C.A.S.A. MESOLA Soc. Coop. Agricola con sede legale nel Comune di Mesola, S.S. Romea n. 165 e stabilimento nel Comune di Mesola, localita' Bosco Mesola, Via Bassalunga. MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivita' di lavorazione e conservazione di ortofrutta ed essiccazione e stoccaggio cereali, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 5478 del 21.08.2014
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5791 del 18/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 24287/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **C.A.S.A. MESOLA Soc. Coop. Agricola** con sede legale nel Comune di Mesola, S.S. Romea n. 165 e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, Via Bassalunga. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Mesola n. 8914 del 29.07.2016. **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **lavorazione e conservazione di ortofrutta ed essiccazione e stoccaggio cereali**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 5478 del 21.08.2014.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29.07.2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Mesola, Prot. n. 8914 del 29.07.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/8394 del 08.08.2016, presentata allo stesso SUAP in data 29.07.2016, dalla Società C.A.S.A. MESOLA Soc. Coop. Agricola, nella persona di Mangolini Michele, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Mesola, S.S. Romea n. 165 e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, Via Bassalunga, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5478 del 21.08.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di lavorazione e conservazione di ortofrutta ed essiccazione e stoccaggio cereali;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per la modifica sostanziale degli scarichi di acque reflue e dell'impatto acustico, dovuta sostanzialmente all'inserimento di tre ulteriori celle frigo (due nel capannone "sala lavorazione" del cocomero, melone, asparago e una sotto la tettoia del capannone "lavorazione ortofrutta", lavaggio carote e radicchio), dichiarando un "proseguimento senza modifiche" per le emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Viste altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5478 del 21.08.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

- Ritenute ancora valide le istruttorie ed i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

- Vista la nota Arpae Prot. n. PGFE/2016/9609 del 13.09.2016, di richiesta integrazioni in merito alla matrice scarichi;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Mesola Prot. n. 3262 del 13.03.2017, acquisita da Arpae al Prot. n. PGFE/2017/2873 del 14.03.2017, con cui ha trasmesso le integrazioni richieste;

- Vista la “Relazione tecnica” del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PGFE/2017/3802 del 04.04.2017, dove si esprime il Nulla Osta in merito agli scarichi idrici, precisando, tuttavia, che *“non è chiara la funzione dello scarico 3 di cui era stata predisposta la chiusura (mai effettuata) anche nell'atto autorizzativo vigente”* e predisponendo quindi che *“lo scarico 3 venga eliminato in quanto non giustificato”*;

- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 10020 del 26.06.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7442 del 26.06.2017, con cui ha espresso il Nulla Osta, sotto il profilo idraulico, allo scarico nello Scolo Bassalunga, delle sole acque meteoriche e di seconda pioggia (Scarichi 1-3-4-5) e nello Scolo Albani delle acque reflue di prima pioggia e di processo provenienti dall'attività (Scarico 2);

- Vista la nota del Comune di Mesola, Prot. n. 8505 del 10.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7981 del 10.07.2017, con cui, condividendo il parere di Arpae e le relative prescrizioni agli atti, ha espresso il parere favorevole in merito all'impatto acustico;
- Vista la nota trasmessa dal referente AUA della Ditta, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/9892 del 30.08.2017, con cui ha inviato integrazioni volontarie costituite da nuovi elaborati grafici relativi agli scarichi idrici, da cui, in particolare, emerge che non sono più presenti lo "Scarico 3" e lo "Scarico 4" e che le corrispondenti acque meteoriche vengono convogliate nello Scolo Bassalunga, insieme alle acque di seconda pioggia dello "Scarico 1";
- Visto il Nulla Osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 14325 del 04.10.2017, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/11360 del 05.10.2017, con cui ha confermato il parere precedentemente espresso (Prot. n. 10020 del 26.06.2017), precisando che, dai nuovi elaborati grafici gli scarichi si distinguono in: "Scarico 1", scarico di acque meteoriche e di seconda pioggia, con recapito finale nello Scolo Bassalunga; "Scarico 2", scarico di acque reflue, di prima pioggia e di processo, con condotta in pressione verso lo Scolo Albani; "Scarico 5", scarico acque di processo (sbrinamento celle) e acque meteoriche con recapito finale nello Scolo Bassalunga;
- Considerato che le acque derivanti dalle caditoie stradali e dai pluviali, le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche di dilavamento di zone non sottoposte ad attività produttive, non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs 152/06 ed i loro recapiti nel fosso, che confluiscono nello Scolo Bassalunga, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Visto che, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06, per l'emissione **E3**, non sono previsti limiti all'emissione, trattandosi esclusivamente di un ricircolo di aria ambiente;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5478 del 21.08.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Dato atto che il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio, l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente sopra citata;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per la **modifica sostanziale** dell'attività di **lavorazione e conservazione di ortofrutta ed essiccazione e stoccaggio cereali**, autorizzata dalla Provincia di Ferrara con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 5478 del 21.08.2014, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Mesola, alla Società **C.A.S.A. MESOLA Soc. Coop. Agricola**, C.F. n. 00052850385 e P.IVA n. 00050680388, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Mesola, S.S. Romea n. 165 e stabilimento nel Comune di Mesola, località Bosco Mesola, Via Bassalunga.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs	Arpae

	152/06	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con i seguenti numeri:

- **"Scarico 2"** relativo allo **scarico delle acque reflue industriali**, costituite da acque reflue di processo e da acque di prima pioggia, e dei reflui domestici, con condotta in pressione verso lo scolo consorziale denominato "Scolo Albani", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - *Tav. 4 Schema Scarichi - Planimetria Generale*;
- **"Scarico 5"** relativo allo **scarico delle acque reflue industriali**, costituite da acque di sbrinamento delle celle frigo, e delle acque meteoriche, con recapito finale nello Scolo Consorziale denominato "Scolo Bassalunga", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - *Tav. 4 Schema Scarichi-Planimetria Generale*;

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza, del D.Lgs. 152/06, nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1 e denominati **"C2"** per lo **"Scarico 2"** e **"C5"** per lo **"Scarico 5"**;

3. I fanghi, derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di ricircolo, devono essere allontanati come rifiuti, pertanto gestiti ai sensi del D.Lgs. 152/06, Parte IV;

4. L'impianto di depurazione delle acque reflue di processo, derivanti dal lavaggio del radicchio e carote, deve funzionare come indicato nello schema a blocchi indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;

5. Devono essere effettuate analisi di autocontrollo sia delle acque utilizzate per il lavaggio delle carote/radicchio, sia dello **"Scarico 2"**, con *frequenza almeno quadrimestrale*, dei seguenti parametri

della tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06: solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo totale (come P), Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Ferro, grassi e olii animali/vegetali, Cloruri, Tensioattivi totali;

6. I referti dei controlli analitici di cui al precedente punto 5, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un tecnico iscritto all'Albo, devono essere tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo per un periodo di 5 anni;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
8. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 cm. e i 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;
11. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
15. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** e denominate **E1** ed **E2**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

a.

EMISSIONI	E1 Essiccatoio	E2 Pulitore cereali
Portata (Nm ³ /h)	101.400	6.720
Durata (h/giorno)	12	12
Altezza minima (m)	18	7,5
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	10	8
COV (espressi come C-organico totale) di cui aldeidi totali 20 mg/Nm ³	20	--
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150	--
Monossido di Carbonio	200	--
Sistema di abbattimento	Abbattimento a riciclo	Ciclone separatore

- b. I giorni di funzionamento degli impianti di essiccazione, pulizia e ventilazione e la quantità di cereali trattati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Cereali	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese

	Impianto essiccamento	
	Impianto pulizia	
	Impianto ventilazione	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Abbattimento a riciclo		
Ciclone separatore		
Note		

3. Entro 30 gg dal ricevimento del presente atto da parte del SUAP, la Ditta, qualora gli impianti siano ancora in esercizio, dovrà effettuare un autocontrollo alle emissioni in atmosfera, i cui risultati dovranno essere trasmessi ad Arpae-Ferrara. Qualora l'attività non sia in atto, nei tempi sopra indicati, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare lo stesso autocontrollo, entro 30 giorni dall'inizio della prossima campagna e a trasmetterne i risultati ad Arpae-Ferrara;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;.
6. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
7. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;

8. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
9. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali ed in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, diluizione dei passaggi nel tempo...);
4. Al termine delle opere di costruzione, si dovrà effettuare una campagna di misure delle rumorosità prodotta dalla Ditta, atta a verificare il rispetto dei limiti di zona al confine e del differenziale ai ricettori (Classe III) nei tempi di riferimento diurno e notturno;
5. **Entro 60 giorni dal termine delle opere**, deve essere inviata all'Amministrazione Comunale e all'Arpae-Ferrara, la documentazione sopra indicata, relazionata da tecnico competente e redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n. 673, per le valutazioni di competenza.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 5478 del 21.08.2014.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Mesola, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso via PEC al SUAP del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Tecnico del Comune di Mesola, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.